

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

PROFESSIONE E SCOPI

Art.1

L'International Academy of Sensory Analysis (IASA) attraverso gli scopi definiti agli articoli 1 e 3 si propone di:

- a) Riunire, aggiornare e valorizzare i professionisti dell'analisi sensoriale di ogni ordine e grado promuovendo la loro crescita e parallelamente il rispetto delle regole deontologiche (Legge 4/2013)
- b) Diffondere l'impiego dell'analisi sensoriale quale mezzo per misurare la percezione e quindi tecnica indispensabile per dare un peso alla qualità con conseguente incentivazione della medesima che si traduce in un generale miglioramento della qualità della vita per la società.
- c) Contribuire alla formazione e all'aggiornamento di specialisti nella disciplina (legge 4/2013) attraverso qualsiasi mezzo: seminari, corsi di ogni livello, edizioni di libri e riviste, siti internet ecc.
- d) Mantenere ogni utile contatto con gli organismi pubblici, professionali e di tutela per contribuire a progetti di formazione e sensibilizzarli nell'uso dell'analisi sensoriale
- e) Monitorare l'impiego dell'analisi sensoriale da parte di organismi pubblici e privati assumendo posizioni critiche quando l'uso della disciplina non sia corretto e porti a essa discredito.
- f) Favorire lo sviluppo di metodi e la loro standardizzazione
- g) Ricercare, elaborare, diffondere e archiviare dati e notizie.

L'Accademia potrà deliberare di svolgere attività non previste dal presente articolo e dall'art. 1, purché rispettose dello spirito scientifico e culturale e degli scopi esposti.

Gli accademici iscritti sono divisi in cinque categorie:

- h) Accademici ordinari: le persone fisiche singole che operano nel campo dell'analisi sensoriale in ambito accademico o professionale con elevati livelli di competenza;
- i) Accademici corrispondenti: le persone fisiche singole che intendono avvicinarsi all'analisi sensoriale o hanno iniziato a operare nel settore;
- j) Accademici d'Onore: le persone fisiche che vengono nominate tali dal consiglio di Accademico per meriti particolari. Gli accademici d'onore possono partecipare alle riunioni e alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche sociali.
- k) Unità aggregate: dipartimenti e istituti universitari, associazioni e persone giuridiche di qualsiasi nazione che impiegano o comunque si interessano all'analisi sensoriale o, ancora, intendono contribuire al suo sviluppo.
- l) Soci fondatori: gli organismi che hanno fondato l'Accademia.

Gli accademici inoltre si distinguono in funzione della loro formazione e aggiornamento in tre diverse figure professionali:

1. *Accademici Giudici Sensoriali*: iscritti che abbiano ottenuto la qualifica di Giudice in analisi sensoriale con attestazione rilasciata da organismi e da programmi formativi riconosciuti da IASA, tale professione e poi sviluppa in diversi livelli di aggiornamento: primo livello Giudice Sensoriale, secondo livello Giudice sensoriale qualificato, terzo livello Giudice sensoriale specializzato o Giudice sensoriale esperto, quarto livello Giudice sensoriale esperto specializzato;
2. *Accademici Panel Leader*: iscritti che con la loro formazione abbiano ottenuto la qualifica di Panel leader in analisi sensoriale da organismi e secondo programmi riconosciuti da IASA e che operino attivamente nella conduzione di panel;
3. *Accademici Docenti*: iscritti che abbiano ottenuto la qualifica di docente da organismi e secondo programmi riconosciuti da IASA e che operino come docenti di analisi sensoriale in corsi universitari e/o professionali e/o scolastici.

REGOLAMENTAZIONE

Art.2

I principi e le regole espressi dal presente Regolamento Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti a IASA, la loro inosservanza e ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente.

Le sanzioni disciplinari sono prese dal Consiglio accademico, secondo quanto definito all'Art.7 e che prevedono, inoltre, come definito all'Art. 7 dello statuto, la radiazione dall'Accademia per gravi e comprovate ragioni.

RESPONSABILITÀ

Art.3

I principi e le regole espressi dal presente Regolamento Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti a IASA.

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e la volontarietà della condotta, anche se omissiva, espongono l'iscritto alla responsabilità disciplinare.

MISURE CAUTELARI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art.4

Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice sono intese a sanzionare l'accertata violazione da parte del professionista IASA di quanto definito nel presente Regolamento Deontologico, mentre le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni di qualunque genere connessi con l'esistenza, a carico di un professionista IASA, di un procedimento disciplinare o penale.

Censura

La censura è sanzione disciplinare consistente nel richiamo formale del professionista IASA per un suo comportamento non conforme al Regolamento Deontologico e nell'ammonimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente in linea con le regole di comportamento professionale.

La censura è emanata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio professionale e/o all'indirizzo di residenza del professionista IASA da parte del Presidente IASA.

Sospensione

La sospensione è la comporta l'impossibilità temporanea di svolgere la professione o l'attività sotto le insegne IASA. Essa è emanata in casi di violazioni gravi, ma non tali da preludere l'allontanamento permanente dell'interessato dalla compagine associativa. La sospensione ha durata variabile da un mese a un anno.

Radiazione:

La radiazione comporta l'impossibilità definitiva di svolgere la professione o l'attività sotto le insegne IASA. Essa è emanata contro il professionista IASA dal Consiglio Accademico (Art.7 dello statuto) a seguito di gravi inadempienza delle norme del Regolamento Deontologico che, abbiano compromesso la propria reputazione e la dignità della professione, in modo tale da imporre l'allontanamento permanente dell'interessato dall'associazione.

DOVERI DI ONESTÀ, DIGNITÀ E DECORO

Art.5

Il Professionista IASA definito all'Art.1 deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di onestà, dignità e decoro.

L'esercizio di tale professione prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza, nazionalità, classe sociale, ideologia politica e prevede di rispettare e applicare le seguenti norme, sia per prestazioni saltuarie che continuative.

DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E DILIGENZA

Art.6

Il Professionista IASA deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, adempiendo i propri doveri con diligenza.

DOVERI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

Art.7

Il Professionista IASA può divulgare a terzi informazioni acquisite nell'esercizio della sua attività professionale solo su espressa autorizzazione del committente e di IASA stessa. In mancanza di tale autorizzazione, il Professionista IASA deve astenersi da qualunque forma di divulgazione di informazioni venute a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della professione su aziende e persone.

Il Professionista IASA è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

DOVERE DI COMPETENZA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art.8

Il Professionista IASA è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle proprie conoscenze, al fine di dare maggiore valore e credito all'esercizio della professione. L'aggiornamento è proposto dal Consiglio di amministrazione IASA e inserito nei vari livelli di formazione.

DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Art.9

È vietata qualsiasi forma di pubblicità a favore di terzi utilizzando la qualifica IASA. Al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati, anche a diffusione nazionale), indicativa della propria particolare attività e specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla professione e a IASA.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione e diffusione il Professionista IASA deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, in linea con la politica di IASA, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza verso i clienti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. È fatto in ogni caso espresso divieto dell'uso d'espressioni sconvenienti e offensive, indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, nell'espletamento della professione in genere.

RAPPORTO CON I COLLEGGHI

Art.10

Il Professionista IASA deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale ed al fine di affermare un'identità professionale di IASA.

Il Professionista IASA deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti dei colleghi.

SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA ED ALIMENTARE E PRESCRIZIONI DI LEGGE

Art.11

Qualora si operi su prodotti alimentari le prestazioni professionali devono essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie.

Il Professionista IASA, nell'ambito della propria attività si impegna a vigilare sulla sicurezza e sulla qualità merceologica prodotti oggetto di analisi. Laddove egli riscontri irregolarità o situazioni che possano compromettere la qualità merceologica o la sicurezza del prodotto e del consumatore, si impegna a segnalare il fatto al responsabile dell'attività affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

Nell'ambito della propria attività, il Professionista IASA ha il dovere e la responsabilità di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia alimentare e le altre prescrizioni applicabili al settore, fornendo in merito, ove occorra, opportune delucidazioni circa il contenuto, l'ambito di applicazione e consigliando il corretto comportamento da adottare.

REVISIONE, MODIFICHE, FORO DI COMPETENZA

Art.12

Le norme del presente Regolamento Deontologico saranno integrate e revisionate quando necessario dal Consiglio accademico, al fine di adeguare il codice stesso alle problematiche ed alle istanze che potranno insorgere nello svolgimento della professione.

Art. 13

Per quanto non contemplato dal presente si rimanda allo statuto di IASA e al codice civile, mentre per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ambito applicativo, nel caso non si possa ricomporre come previsto dallo statuto e dai regolamenti IASA, il foro competente è quello di Brescia.

